

REGIONE PUGLIA

Prot. N. **9709** Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li **21 SET. 1972**

OGGETTO: Disegni di legge: "Personale in servizio alla Regione per la prima costituzione degli uffici" e "Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione".-

All'On.le Prof.
Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E _____

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono, in allegato, i disegni di legge di cui all'oggetto, approvati dalla Giunta nella seduta del 19 c.m.-

Nell'invocare la procedura d'urgenza prevista dall'art. 22 del Regolamento interno del Consiglio, l'occasione è gradita per porre cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. **2687**
Data **22 SET. 1972**

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE "AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE".

oooooooo

Il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'assemblea si propone di regolamentare per il periodo di tempo che va dal 1° aprile 1972 fino all'entrata in vigore della legge generale sullo stato giuridico e trattamento economico del personale, l'esecuzione di lavoro straordinario per l'aggravio di lavoro cui è sottoposto il personale per l'avvio dell'ordinamento regionale.

Peraltro, l'assenza di una normativa regionale in materia si è rivelata causa di sperequazione fra il personale stesso, proveniente, com'è noto, sia da Amministrazioni statali che da enti locali, dotati di normative diverse in materia.

La proposta di legge autorizza il personale in servizio ad effettuare lavoro straordinario nella stessa misura che la legge statale 20.10.1970, n.777, prevede per il servizi delle Amministrazioni finanziarie, misura che, tra l'altro, altre Amministrazioni Regionali hanno abbondantemente superato, con provvedimenti amministrativi di autorizzazione, resi regolarmente esecutivi.

Si è preferito ricorrere al sistema della legge, anziché a quello dei provvedimenti amministrativi, allo scopo di dare una forma giuridica più corretta alla materia stessa.

Come la citata legge statale, la proposta in questione, è limitata nel tempo, è dettata dalla necessità di assicurare efficacemente i servizi di istituto nella fase di prima organizzazione dei servizi regionali.-

(Dr. Nicola Quarta)

Sig. Presidente,

il capitolo 4 riguarda lo stanziamento di L. 69.000.000,

compreso nella rubrica:

"Previdenza del Consiglio Regionale" del bilancio 1972.

Tale capitolo verrebbe intereso soltanto per la parte di spesa riguardante il personale del Consiglio

*Dr. Nicola Quarta
ve
al
capitolo*

*Assunto
la
Stera per*

Allegato

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE.-

Art. 1

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse con l'organizzazione dei servizi regionali e l'avvio dell'attività istituzionale, il personale in servizio presso la Regione Puglia é autorizzato, con effetto dal 1° aprile 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio.

Art. 2

La liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente reso ai sensi dell'art. 1, avverrà sulla base delle quote orarie in vigore presso gli enti di provenienza del personale.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 490.000.000, per l'esercizio 1972, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103, 154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che vengono comunque così variati:

Cap.	Stanziamiento	In Diminuzione	In aumento	Ammontare risultante
4	69.000.000	++	--	69.000.000
11	370.000.000	171.350.000	--	198.650.000
49	4.952.140	---	4.948.750	9.900.890
103	15.310.000	---	15.310.000	30.620.000
154	7.806.250	---	7.806.250	15.612.500
178	35.000.000	---	35.000.000	70.000.000
211	8.500.000	---	8.500.000	17.000.000
212	39.460.000	---	39.460.000	78.920.000
244	1.725.000	---	1.725.000	3.450.000
270	57.000.000	---	57.000.000	114.000.000
271	1.600.000	---	1.600.000	3.200.000
	610.353.390	171.350.000	171.350.000	610.353.390

La presente legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.-